

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 11537/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 11537 del 2019, proposto da  
Maria Benedetto, Valeria Botti, Brigida Brancati, Angela Caliri, Grazia Carbone,  
Maria Carbone, Piera Chiavacci, Concetta Ciarletta, Maria Fasano, Maria Carmela  
Fazzari, Doriana Forlenza, Martino Leone Foti, Anna Gaito, Raimondo Galvano,  
Tonino Garofalo, Carmine Genua, Ida Antonietta Guzzo, Marilena Labanca, Fabio  
Lodi Rizzini, Rossella Lorenzini, Lucia Lospalluto, Vincenzo Massaro, Giovanni  
Mazzotta, Carmela Maria Stella Napoli, Maria Nastasi, Iony Nuzzo, Marcello  
Paolino, Donatella Pellegrino, Maria Piazza, Salvatore Rapacciuolo, Sandra  
Ruberti, Romina Sozzo, Salvatore Vaccaro, Rosetta Violante, Daniele Zumbolo,  
rappresentati e difesi dall'avvocato Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in  
Roma, via Ottaviano n.9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico  
Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico

Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

A) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16671 del 21/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Labanca Marilena e nella parte in cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.1) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 11785 del 17/07/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Guzzo Ida Antonietta e nella parte in cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.2) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16024 del 10/07/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Benedetto Maria, Carbone Grazia, Fasano Maria, Forlenza Dorian, Gaito Anna, Genua Carmine, Massaro Vincenzo, Nuzzo Iony, Paolino Marcello, Pellegrino Donatella, Rapacciuolo Salvatore, Ruberti Sandra, Vaccaro Salvatore, Violante Rosetta, Zumbolo Daniele e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.3) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 604 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Foti Martino Leone, Galvano Raimondo, e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.4) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 7427 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Chiavacci Piera e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.5) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 1769 del 20/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia contenente l'elenco degli

ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami

5 e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Botti Valeria e Lodi Rizzini Fabio, e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.6) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 6634 del 20/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Brancati Brigida, Caliri Angela, Fazzari Maria Carmela, Garofalo Tonino, Mazzotta Giovanni e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.7) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 18804 del 16/07/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Puglia contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Carbone Maria, Lospalluto Lucia, Sozzo Romina e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.8) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16413 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Sicilia contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del

personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Napoli Carmela Maria Stella, Nastasi Maria, Piazza Maria, e nella parte in cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

6

A.9) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 267 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Toscana contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Ciarletta Concetta e nella parte in cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.10) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 1474 del 21/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Lorenzini Rossella e nella parte in cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

B) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni al concorso sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e prevede, invece, (all'art. 4,

comma 3), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, cui si riferisce la prova, nonché tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

C) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del Bando di concorso di cui al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 in data 28.12.2018, con il quale è stato indetto il concorso

7

pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemila e quattrocento posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'articolo 12 – al termine della prova preselettiva, NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni al concorso sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta sia ammesso un numero di candidati pari tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, cui si riferisce la prova, nonché tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

PER LA DECLARATORIA, IN VIA CAUTELARE

ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS. 104/2010

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta del concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018;

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale n. 2015 del 20 dicembre 2018 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020 il dott. Raffaele Tuccillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano l'annullamento degli elenchi degli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per la copertura di 2.400 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi del personale ATA di

cui al ddg Miur 20 dicembre 2018, nella parte in cui non comprendevano i loro nominativi, pur avendo conseguito punteggio di almeno 60 al test preselettivo.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento, come da costante orientamento della giurisprudenza di questo Tar.

Con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2015 del 20/12/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/12/2018, n. 102, 4° Serie Speciale, il MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha bandito il concorso nazionale, organizzato su base regionale, per esami e titoli, a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del Personale Ata.

Parte ricorrente ha in particolare contestato: la mancata previsione di una soglia minima e la mancata ammissione dei ricorrenti che hanno superato una data soglia; l'eccessivo sfortimento dei concorrenti che ha determinato la prova preselettiva in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

2.1. È da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell'espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione. In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. Tar Lazio, 12982/2015).

La previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedurali.

2.2. In relazione poi alla soglia rapportata al numero dei posti disponibili l'art. 12,



comma 6, del Bando stabilisce che *“All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile...”*.

Tale previsione, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli.

L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame.

*“Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’art. 97 Cost.”* (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015). In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015; cfr. Cons. Stato, ord 25.11.2019 nn. 5865, 5864; Cons. Stato, decreto n. 5508 del 4.11.2019, dove si precisa che in materia di concorsi pubblici per dirigenti

scolastici, l'articolazione su base regionale della procedura è modalità contemplata dalla legge e la possibilità che lo stesso punteggio consenta di superare la selezione in una regione e non in un'altra non integra una violazione del principio di parità di trattamento, il cui rispetto è assicurato dalla unicità dei criteri di valutazione, si veda tra varie, Cons. Stato, VI, 9 giugno 2009, n.3567).

A tali argomenti, occorre aggiungere che il procedimento in oggetto ha carattere concorsuale e non consiste in un esame di abilitazione, con la conseguenza che l'amministrazione ben può stabilire una soglia rapportata al numero dei candidati piuttosto che al numero di risposte giuste fornite da parte del candidato.

2.3. La previsione di graduatorie per singole Università non è illogica o irrazionale, posto che questa punta a rendere le procedure concorsuali, rapide, economiche ed efficienti, in aderenza con quanto disposto dalla l. 56/2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), volta alla semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali così come introdotta nel testo della legge 56, all'art. 3 nei commi da 6 a 16.

Infatti, la possibilità di effettuare tante graduatorie locali quanti sono gli Atenei interessati determina sicuramente lo snellimento dell'intera procedura, dovendo, ogni singola graduatoria avere a riguardo un numero più limitato di candidati.

2.4. Per quanto riguarda poi le presunte distorsioni derivanti dal diverso punteggio di ammissione in relazione all'Università di riferimento, è stato osservato che *“quanto poi alla possibilità che lo stesso punteggio consenta il superamento della selezione in una regione e non in un'altra, ciò appare come logica conseguenza della circostanza che il concorso è bandito su scala regionale: ogni regione ha una propria dotazione organica e quindi un diverso numero di disponibilità da mettere a concorso.....Essenziale, ai fini della parità di trattamento, è che sia unico per tutte le regioni il criterio di valutazione: d'altra parte gli interessati possono scegliere in quale regione presentare la domanda di partecipazione al concorso”* (Tar Lazio sez. III, 23 giugno 2010, n.20257).

Con la previsione di un sistema di graduatorie per ciascun Ateneo, agli aspiranti è data la possibilità alternativa di puntare sulla sede più ambita (che però potrebbe presentare un minore numero di posti disponibili rispetto ad altre sedi) oppure di sostenere la prova presso una sede ritenuta meno appetibile, ma di più facile accesso in ragione del maggiore numero di posti disponibili; dunque viene in considerazione il principio di autoresponsabilità, in quanto ciascuno dei candidati assume nella propria sfera giuridica le conseguenze di tale scelta (cfr. Tar Lazio sez. III, 19 luglio 2019, n.9603).

La possibilità che ottengano il posto candidati che abbiano conseguito voti inferiori di altri, non dà luogo a disparità di trattamento proprio per il fatto che l'ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento degli aspiranti concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello relativo alla singola graduatoria.

Non si possono individuare una parità di posizioni tra candidati espletanti la prova concorsuale in Atenei differenti, posto che in un concorso che si svolge localmente il principio di paritario trattamento tra i concorrenti ha come suo perimetro l'ambito locale.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

3. Con ulteriori censure parte ricorrente contesta il fatto che i ricorrenti non avrebbero dovuto partecipare ai quiz in quanto assistenti tecnici e amministrativi in servizio da cinque anni presso le istituzioni scolastiche.

Anche a prescindere dalla tardività del ricorso che avrebbe potuto e dovuto dirigersi nei confronti del bando originario e non verso la graduatoria, deve osservarsi che le norme richiamate da parte ricorrente prevedono una mera possibilità di prevedere una percentuale di posti riservati ai ricorrenti, senza imporre una tale riserva in favore dei ricorrenti, né la possibilità di essere ritenuti una categoria privilegia alla quale è consentito di non svolgere la procedura preselettiva.

In questo senso si esprime chiaramente anche il dlgs. N. 75 del 2017 in base al quale “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno”. Trattandosi di mera possibilità deve escludersi alcuna violazione di legge, né la condotta dell'amministrazione diretta ad estendere l'ambito applicativo del pubblico concorso, che tale previsione eccezionalmente comprime, appare irragionevole o illogica, derivandone pertanto il rigetto anche di tale motivo di ricorso.

4. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**